

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 1° al 7 dicembre 2023)

INDICE

CATALDI ed altri: sulla semplificazione del processo civile (4-00795) (risp. NORDIO, <i>ministro della giustizia</i>)	Pag. 647	POTENTI, STEFANI: sulla predisposizione di un nuovo regolamento relativo alla redazione degli atti giudiziari in ambito civile (4-00504) (risp. NORDIO, <i>ministro della giustizia</i>)	675
sui ritardi nei pagamenti degli avvocati che esercitano il gratuito patrocinio (4-00808) (risp. NORDIO, <i>ministro della giustizia</i>)	649	PUCCIARELLI: sulle modalità di espletamento del nuovo concorso straordinario 2023 per la scuola secondaria (4-00688) (risp. VALDITARA, <i>ministro dell'istruzione e del merito</i>)	677
CUCCHI: sulle misure per fronteggiare l'emergenza carceraria (4-00697) (risp. NORDIO, <i>ministro della giustizia</i>)	652	ROJC ed altri: sulla realizzazione del nuovo edificio per la scuola primaria a tempo pieno del Comune di Terzo d'Aquileia (Udine) (4-00307) (risp. VALDITARA, <i>ministro dell'istruzione e del merito</i>)	678
MALPEZZI ed altri: sul rientro dei dirigenti scolastici fuorisede vincitori del concorso 2017 nella propria regione (4-00788) (risp. VALDITARA, <i>ministro dell'istruzione e del merito</i>)	662		
PIRRO ed altri: sulla situazione delle carceri italiane, in particolare a Torino (4-00600) (risp. NORDIO, <i>ministro della giustizia</i>)	666		

CATALDI, BEVILACQUA, GUIDOLIN, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, DE ROSA, BILOTTI, LOPREIATO. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

la crescente enfasi del formalismo che caratterizza oggi il processo civile sta mettendo in discussione l'equilibrio tra diritto processuale e diritto sostanziale mettendo al rischio la prevalenza di quest'ultimo e generando la paradossale conseguenza per cui la forma prevale sulla sostanza;

quando la forma è diretta a garantire il contraddittorio *nulla quaestio*, ma quando le regole procedurali diventano inutilmente complicate e generano conseguenze sul diritto sostanziale nel caso di errore allora non si può più parlare di civiltà giuridica;

un eccessivo formalismo ha portato a situazioni in cui il diritto processuale viene elevato a un livello tale da sovrastare il diritto sostanziale. Un errore procedurale teoricamente rimediabile ha spesso la conseguenza di compromettere il merito delle richieste della parte;

occorre dunque ristabilire un equilibrio tra il rispetto delle norme procedurali e la necessità di fare giustizia nel caso concreto. Questo richiede una maggiore flessibilità nel sistema, permettendo ai giudici di esercitare un certo grado di discrezionalità quando la forma rischia di prevalere sulla sostanza;

all'origine del problema ci sono le riforme degli anni '90. Si sperava che queste potessero rendere il processo civile più rapido ed evitare il costante abuso della richiesta di rinvio per esaminare e controdedurre. Sono seguite numerose altre riforme della giustizia civile che hanno reso però il procedimento oltremodo complicato e di fatto hanno rallentato i tempi per arrivare alla sentenza;

le riforme sono state caratterizzate da un aumento del formalismo e delle incombenze procedurali oltre che delle udienze necessarie con la conseguenza di aver reso particolarmente complesso il procedimento rallentando i tempi e compromettendo appunto la giustizia sostanziale;

esistono già in Italia forme procedurali semplificate, come nel caso del rito del lavoro, che dimostrano come sia possibile costruire un processo più snello, efficiente e meno complicato per le parti coinvolte;

considerato che, a parere degli interroganti:

è fondamentale semplificare il processo civile per renderlo più accessibile ad avvocati e cittadini e per ridurre i tempi del procedimento;

un processo civile più snello potrebbe non solo portare benefici ai cittadini, ma anche ridurre il carico di lavoro dei tribunali e migliorare l'efficienza del sistema giudiziario nel suo complesso,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per semplificare il processo civile, in particolare per ridurre le incombenze procedurali e il numero di udienze necessarie;

se consideri la possibilità di introdurre un modello di processo civile semplificato, ispirato a quello del processo del lavoro, e, nel caso, quali siano i tempi previsti per l'implementazione di tale modello;

quali misure ritenga opportune per garantire che la semplificazione del processo civile non comprometta la qualità della giustizia, ma anzi contribuisca a renderla più efficace e tempestiva.

(4-00795)

(24 ottobre 2023)

RISPOSTA. - Come noto, il processo civile è stato oggetto di una recente novella, introdotta con il decreto legislativo n. 149 del 2022, con la quale il legislatore è intervenuto nell'ottica di semplificarne la struttura e di renderlo più rapido ed efficiente. Così come ribadito in altre occasioni, il Ministero pone particolare attenzione all'obiettivo di garantire un sistema giudiziario efficace anche in ragione dello stretto legame con la competitività del Paese e delle ricadute sul piano dell'economia nazionale. Pertanto il Ministero, sin dall'introduzione delle nuove norme, ne monitora l'efficacia e l'impatto sui processi raccogliendo naturalmente le segnalazioni inerenti alle criticità.

In questo senso va segnalata l'istituzione con decreto ministeriale 29 settembre 2022, presso l'ufficio di gabinetto, di un comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile, sulla ragionevole durata del processo e sulla statistica giudiziaria, cui pure partecipano esperti del diritto civile. Il comitato è stato istituito per svolgere attività

di consulenza e di supporto alla valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi di accelerazione e semplificazione del processo civile e la durata è fissata in 3 anni. All'esito del monitoraggio attivato, naturalmente saranno valutati i precipui correttivi che si dovessero rendere necessari.

Il Ministro della giustizia

NORDIO

(4 dicembre 2023)

CATALDI, LOPREIATO, DI GIROLAMO, PIRRO. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

la Costituzione italiana garantisce il diritto di difesa come principio inalienabile e fondamentale;

il gratuito patrocinio rappresenta uno strumento essenziale per garantire tale diritto a chi non può sostenere le spese legali;

molti avvocati non accettano incarichi con il gratuito patrocinio a causa dei lunghi tempi di attesa per il pagamento delle prestazioni dopo la conclusione del procedimento;

tale situazione non solo mette a rischio la sostenibilità economica per i professionisti, ma compromette anche l'effettiva attuazione del diritto di difesa per tutti i cittadini;

considerato che, a parere degli interroganti:

sarebbe opportuno intervenire tempestivamente per migliorare le condizioni economiche degli avvocati che accettano tali incarichi, attraverso la liquidazione di anticipi in ogni fase del procedimento e consentendo la cartolarizzazione del credito in caso di ritardi nei pagamenti;

tali misure potrebbero incentivare più avvocati ad accettare incarichi di gratuito patrocinio, garantendo un'ampia e qualificata assistenza legale ai cittadini bisognosi;

è fondamentale garantire un equilibrio tra i diritti dei cittadini e la sostenibilità economica per gli avvocati, essenziale per il buon funzionamento del sistema giudiziario,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per affrontare le criticità legate ai lunghi tempi di attesa per il pagamento degli avvocati che accettano incarichi di gratuito patrocinio;

se valuti la possibilità di introdurre un meccanismo che consenta al giudice di liquidare degli anticipi all'avvocato in ogni fase del procedimento (introduttiva, istruttoria, decisionale) e se intenda promuovere la cartolarizzazione del credito in caso di ritardi nei pagamenti;

quali misure consideri adeguate per assicurare che il diritto di difesa, garantito dalla nostra Costituzione, sia effettivamente accessibile a tutti i cittadini.

(4-00808)

(27 ottobre 2023)

RISPOSTA. - Merita preliminarmente ribadire che sul tema costante è l'attenzione del Ministero, siccome strettamente collegato all'effettività del diritto di difesa, diritto costituzionalmente tutelato e da garantire, quindi, anche alle persone meno abbienti, altrimenti di fatto escluse dall'accesso alla tutela giurisdizionale. In quest'ottica il Ministero, a mezzo della preposta articolazione, monitora costantemente il procedimento di liquidazione, controllando i tempi e le modalità seguite dagli uffici giudiziari, rendendo i necessari chiarimenti circa l'interpretazione e successiva applicazione delle norme del testo unico sulle spese di giustizia in tema di patrocinio a spese dello Stato.

Ciò precisato, si sottolinea che l'entità della spesa che il gratuito patrocinio genera è significativa: in relazione all'anno 2021 ammonta a circa 401 milioni di euro, mentre nell'anno 2022 a circa 439 milioni di euro (dato aggiornato al primo semestre 2023). Nell'esercizio finanziario in corso, allo stato, lo stanziamento definitivo di bilancio a valere sul capitolo 1360 piano gestionale 1 è pari a 629.190.940 euro. Il fabbisogno, analizzando i dati del consuntivo di spesa trasmessi periodicamente dalla rete dei funzionari delegati dislocati sul territorio, ha superato i 650 milioni di euro nel 2022 e, anche per l'esercizio finanziario 2023, risulta essere superiore allo stanziamento di bilancio accordato. Peraltro, all'amministrazione giudiziaria pervengono un numero di richieste di liquidazione decisamente superiore a quelle di tutte le altre amministrazioni centrali: il numero di fatture liquidate supera ampiamente il milione all'anno.

Venendo, poi, alla tempistica necessaria per ottenere la liquidazione del gratuito patrocinio va ricordato che, secondo quanto prescritto dall'art. 83, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, la liquidazione di spese e compensi avviene al termine di ciascuna fase del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico. La liqui-

dazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto". Gli onorari del difensore della parte ammessa al beneficio non possono essere liquidati per attività difensive non ancora espletate i termini di acconto.

Con specifico riguardo alle misure volte a contrastare i ritardi nei pagamenti degli onorari va ricordato che, nella circolare ministeriale 3 ottobre 2016 adottata sulla scorta del decreto ministeriale 15 luglio 2016 in tema di compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati del patrocinio a spese dello Stato, è prevista, in attuazione delle disposizioni dell'art. 1, commi 778-780, della legge n. 208 del 2015 la possibilità per "gli avvocati che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell'art. 170 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002" di "compensare detti crediti con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché procedere al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei crediti stessi" (art. 1). Come chiarito dal successivo art. 3, commi 2 e 3, i crediti da portare in compensazione "devono essere liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento a norma dell'art. 82 del testo unico" (non oggetto di opposizione), e "non devono risultare pagati, neanche parzialmente".

Va, poi, ricordato che, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, l'articolo 15-*octies* del decreto legislativo n. 28 del 2010, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022, prevede, in un'ottica di semplificazione, accelerazione ed effettività del riconoscimento del compenso maturato dall'avvocato che ha assistito una parte in una procedura di mediazione, che il professionista possa accedere a forme di riconoscimento diverse dalla materiale erogazione delle somme, quali il riconoscimento di un credito di imposta e la possibilità di compensare tale credito con altri crediti che il professionista vanta nei confronti dell'erario, sulla scorta di quanto attualmente prevede l'articolo 1, commi 778 e 779, della legge n. 208 del 2015. Infine, con decreto 1° agosto 2023, adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del citato art. 15-*octies*, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010, sono disciplinate le modalità di presentazione della richiesta di riconoscimento del corrispondente credito di imposta o di pagamento del relativo importo.

Il Ministro della giustizia

NORDIO

(4 dicembre 2023)

CUCCHI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

da notizie di stampa si apprende dell'ennesima morte in carcere di un detenuto: si tratta di Erik Masala, 26 anni, trovato senza vita in una cella del carcere di Bancali, a Sassari;

sulle cause della morte, catalogata inizialmente come suicidio, i familiari e il legale dell'uomo avrebbero sollevato dubbi, domandando al procuratore incaricato di svolgere accertamenti sulle circostanze della morte;

ciononostante, il magistrato avrebbe disposto soltanto l'esame esterno sul corpo del detenuto, che dovrebbe essere eseguito nei prossimi giorni: a tal fine sarebbe stato disposto il trasferimento della salma all'istituto di medicina legale dell'ospedale di Sassari, dove verrà eseguita l'ispezione esterna del cadavere;

questa vicenda richiama, fra le altre, la morte di un altro detenuto, Stefano Dal Corso, avvenuta il 12 ottobre 2022 nel carcere di Oristano per cause dubbie a parere dei familiari, e sulle quali parimenti, il magistrato incaricato ha stabilito di non disporre l'autopsia;

considerato che:

nel solo 2022 nelle carceri italiane sono morte 204 persone, di queste ben 85 sarebbero suicidi: è il numero più alto dal 1990, l'anno in cui è iniziata la raccolta dei dati. In media, l'anno scorso in Italia si è suicidato un detenuto ogni quattro giorni e mezzo;

se si rapportano questi numeri con i circa 55.000 detenuti della popolazione carceraria, monitorata dal Ministero della giustizia, si scopre che nel 2022 ci sono stati 15,2 suicidi ogni 10.000 detenuti. Fuori dal carcere, nel 2019 (ultimo anno per cui ci sono statistiche) in Italia i suicidi sono stati 0,71 ogni 10.000 abitanti: in altre parole, i suicidi sono circa 20 volte più diffusi in carcere rispetto alla popolazione generale;

questi dati fanno il paio con quelli relativi all'assunzione di psicofarmaci in ambito carcerario: il rapporto sulla salute mentale in carcere stilato nel 2022 dall'Associazione "Antigone" rivela che circa il 40 per cento dei detenuti fa uso costante di psicofarmaci durante la detenzione. È evidente che i due parametri non possano che leggersi in correlazione: sono infatti indice, a parere dell'interrogante, delle pessime condizioni delle strutture carcerarie in Italia, fra sovraffollamento e strutture fatiscenti, per cui le misure detentive raramente rispettano pienamente le finalità rieducative previ-

ste dalla Costituzione in materia di pena, ma spesso si rivelano in concreto afflittive;

in questo contesto diventa particolarmente importante monitorare le condizioni di vita dentro le carceri e al contempo introdurre strumenti a tutela dei diritti dei detenuti: i dati statistici rispetto ai decessi nelle strutture detentive riportano ogni anno numerosi casi in cui non sia possibile accertarne precisamente le cause, nei quali le versioni ufficiali presentano zone d'ombra ed incongruenze tali da far nascere il sospetto che mascherino degli episodi di maltrattamenti ad opera di agenti o di violenza da parte altri detenuti;

in tali casi risultano essere determinanti l'esame autoptico e l'autopsia, ma quest'ultimo strumento è attualmente disciplinato dall'articolo 116 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 27, il quale prevede che il procuratore della Repubblica competente accerti la causa della morte e, solo se lo ravvisa necessario, ordini l'autopsia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle vicende e come intenda intervenire per far fronte all'emergenza carceraria in tema di sovrappollamento e condizioni dei detenuti;

se non ritenga opportuno, al fine di sgombrare il campo da qualunque possibile dubbio in merito alle cause di morte di un soggetto, quale il detenuto, in custodia dello Stato, intervenire sulla normativa vigente al fine di rendere obbligatoria e non discrezionale e facoltativa, l'autopsia, quando la morte sia avvenuta all'interno delle strutture detentive, di cui all'articolo 59 della legge 26 luglio 1975 n. 35.

(4-00697)

(19 settembre 2023)

RISPOSTA. - Si richiama quanto già riferito in sede di risposta ad interrogazione di analogo tenore, seppur resa all'altro ramo del Parlamento (4-01601, dell'on. Ghirra).

L'evento critico verificatosi il 12 ottobre 2022 presso il carcere di Oristano riguarda il signor D.C.S., deceduto a seguito di impiccagione a una delle grate della finestra della camera di pernottamento. Doverosamente, al momento del rinvenimento è stato allertato e richiesto l'intervento del personale sanitario e di sorveglianza generale, nonché informata la competente autorità giudiziaria nella persona del pubblico ministero di turno, il direttore dell'istituto, il magistrato di sorveglianza, il provveditorato regionale di Cagliari e il magistrato di turno presso il DAP, ed anche, naturalmente, i fami-

liari e gli avvocati di fiducia. Il 13 ottobre è giunta in istituto la madre della figlia del detenuto, alla quale veniva data la possibilità di dare l'ultimo saluto alla salma del congiunto. Il 14 ottobre, si è proceduto all'effettuazione della visita necroscopica a cura del personale medico della ASL di Oristano, ed in pari data, su disposizione del magistrato di turno, la salma del detenuto è stata consegnata, senza vincoli giudiziari, ai familiari, per il tramite dell'agenzia funebre dagli stessi indicata. Per completezza, si riferisce che il signor D.C.S. era ristretto da poco presso la casa circondariale di Oristano, ove era giunto il 4 ottobre 2022, trasferito dalla casa circondariale di Roma Rebibbia nuovo complesso per presenziare a un'udienza presso il Tribunale di Oristano fissata per il giorno 6 ottobre 2022 e durante il periodo di permanenza non aveva dato adito a comportamenti tali da rendere necessaria l'adozione di precauzioni.

Il secondo evento critico citato, occorso il 18 settembre 2023, presso la casa circondariale di Sassari, riguarda il detenuto M.E., anch'egli deceduto per impiccagione. Anche in tal caso risulta l'intervento del personale medico così come tempestivamente venivano informati il sostituto procuratore di turno, la famiglia del detenuto e il funzionario di turno presso il DAP. Sempre su disposizione dell'autorità giudiziaria competente, la salma del detenuto veniva consegnata alla famiglia mediante la ditta funebre incaricata.

Per entrambi i casi è stata disposta l'indagine ispettiva in carico al provveditorato regionale di Cagliari, e volta ad accertare le cause, le modalità, le circostanze dell'evento e a verificare se siano state attivate tutte le procedure per cogliere i possibili rischi suicidari.

Ciò precisato, sul tema, nel tempo, molteplici numerosi sono stati gli interventi del DAP, volti proprio all'adozione di misure mirate alla prevenzione del rischio. Merita rammentare, quanto agli interventi non eccessivamente lontani nel tempo, l'accordo del 19 gennaio 2012 sulle "Linee di indirizzo per la riduzione del rischio autolesivo e suicidario dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale", che ha delineato un sistema integrato di interventi tra l'amministrazione penitenziaria e il servizio sanitario nazionale, proprio al fine di migliorare la capacità di individuare precocemente il disagio delle persone detenute. La definizione di un piano di contrasto ai suicidi in carcere che è stato effettivamente approvato, in via definitiva, il 27 luglio 2017. Con successiva lettera circolare 11 ottobre 2017 sono state divulgate ai provveditorati regionali e a tutte le direzioni degli istituti penitenziari le indicazioni fornite dall'accordo della Conferenza unificata del 27 luglio 2017. A tale fine, nell'accordo vengono previsti, tra l'altro, il modello di lavoro interdisciplinare e la presa in carico congiunta, con le quali le varie figure professionali collaborano sinergicamente, al fine di lenire il disagio della persona, offrendo vicinanza e supporto sociale.

Successivamente, con circolare 3 maggio 2019, n. 138666, recante: "Interventi urgenti in ordine all'acuirsi di problematiche in tema di sicurezza interna riconducibili al disagio psichico", il capo del Dipartimento, a seguito di aggressioni perpetrate da detenuti ai danni di personale di Polizia penitenziaria e non solo, ha inteso ribadire i concetti sopra espressi, evidenziando la necessità di una fattiva collaborazione tra le varie amministrazioni, con il coinvolgimento anche dei garanti delle persone private della libertà personale e delle autorità giudiziarie, che, attraverso un tavolo paritetico, possano avere un confronto congiunto sulle tematiche derivanti dal disagio dei ristretti e, comunque, migliorare l'agire comune. Ancora, con nota 2 luglio 2020 a firma del direttore generale dei detenuti e del trattamento indirizzata alle direzioni e ai provveditorati regionali, viene raccomandato di rendere più ampia l'assistenza psicologica, ponendo attenzione ai segni percepibili di disagio o di alterazione che si manifestino nei ristretti, anche se non ritenuti pericolosi.

In considerazione dell'aumento dei suicidi nell'anno 2022, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, a seguito di una riflessione condivisa con i provveditori e i direttori d'istituto del territorio nazionale, con circolare 8 agosto 2022, n. 3695/6145, viene ribadita a tutti i provveditori e direttori d'istituto la necessità di rafforzare le iniziative. In particolare, è stato chiesto ai provveditori regionali di verificare se, nei distretti di competenza, siano stati stipulati i piani regionali di prevenzione. E ciò, ove essi manchino, al fine di sollecitarne la pronta approvazione attraverso l'interlocuzione con le rispettive autorità sanitarie. Allo stato, l'obiettivo della sottoscrizione degli accordi è stato raggiunto quasi ovunque e costante è stata l'attività di monitoraggio e impulso operata dalla competente Direzione generale dei detenuti e del trattamento.

È stata ribadita l'importanza e il ruolo fondamentale all'uopo svolto dallo *staff* multidisciplinare, evidenziando la necessità che esso agisca non soltanto sulle situazioni rispetto alle quali si è manifestato un evento o una richiesta di aiuto, bensì anche sui "casi silenti", riguardanti le persone che, all'atto dell'accoglienza in istituto e nell'ulteriore prosieguo della detenzione, non abbiano manifestato un disagio particolare. Sono stati definiti, altresì, gli ambiti potenzialmente critici verso i quali tutti gli operatori addetti alla gestione della persona detenuta devono essere adeguatamente indirizzati per cogliere eventuali segnali di pericolo (ingresso e accoglienza, colloqui con i familiari, flusso di corrispondenza, fasi *pre* e *post* processuali, comunicazioni di eventi traumatici, comportamenti anomali, tendenza all'isolamento, prossima dimissione, eccetera). È stata evidenziata l'importanza di instaurare collaborazioni con l'ordine degli avvocati, al fine di stimolare un canale diretto di comunicazione con l'istituto nel caso emergano situazioni di rischio per le persone detenute, anche sulla base di quanto il difensore abbia appreso dalle famiglie dei detenuti, nonché, a livello locale, con la magistratura e i garanti. È stata sottolineata la necessità di attivare un processo di gestione del singolo caso che tenga conto, essenzialmente, dei seguenti aspetti: attivazione della procedura gestionale, alloggiamento, con-

trollo della persona, disponibilità di oggetti pericolosi, interventi sanitari, di supporto sanitario e penitenziario e da parte dei *peer supporter*, modalità di chiusura della procedura. Inoltre, in un'ottica di oculata gestione complessiva delle situazioni di disagio delle persone detenute, è necessario che particolare attenzione sia riservata al momento delle assegnazioni definitive in istituto e alle richieste di trasferimento, privilegiando le strutture penitenziarie che, per l'adeguata offerta sanitaria e trattamentale, siano in grado di soddisfare meglio le esigenze di presa in carico delle problematiche di disagio personale dei soggetti ristretti. Da ultimo, è stata sollecitata l'attivazione di giornate di studio e confronto collettivo sul tema della prevenzione suicidaria, a tutti i livelli dell'organizzazione, onde favorire un coinvolgimento il più possibile esteso e favorendo anche la partecipazione del personale dell'area sanitaria in servizio negli istituti.

Per completezza, si evidenzia che il *budget* relativo al capitolo 1766 pag. 2 "Onorari degli esperti ex art. 80 o.p." è stato arricchito da un finanziamento pari a 2.700.000 euro, finalizzato a incrementare la presenza e l'operatività degli esperti ex art. 80 dell'ordinamento penitenziario all'interno degli istituti di pena e, in special modo, a dare attuazione alle vigenti direttive concernenti la prevenzione delle condotte suicidarie delle persone detenute, con particolare riferimento alla menzionata circolare n. 3695/6145. Tali risorse, che si aggiungono a quelle già assegnate per il corrente anno nei mesi scorsi, sono state ripartite tra i provveditorati regionali, con l'invito, rivolto a questi ultimi, di procedere alla successiva ripartizione tra gli istituti del distretto di competenza, impegnando tutti i fondi disponibili, elevando sino al limite delle 64 vacanze orarie le convenzioni già stipulate per un numero inferiore e stipulando nuove convenzioni con i professionisti iscritti negli elenchi previsti dall'art. 132 del regolamento di esecuzione.

Si rappresenta, altresì, che, atteso l'andamento crescente degli eventi suicidari posti in essere da persone detenute, è stato istituito un gruppo di lavoro sul rischio suicidario, coordinato dal direttore generale dei detenuti e del trattamento e composto da varie professionalità qualificate del DAP, affiancate, a seguito di apposito accordo convenzionale, dal capo del Dipartimento di psicologia dell'università "La Sapienza" di Roma e da due esperte del consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi. L'attività di tale gruppo sarà orientata all'analisi sistemica del fenomeno suicidario, al fine di definire protocolli operativi e attività formative che saranno di supporto agli operatori penitenziari, oltre che all'approfondimento delle dinamiche dei vari eventi anche dal punto di vista psicologico.

Quanto alla tematica del sovraffollamento, alla data del 5 ottobre 2023, presso i 10 istituti penitenziari della Sardegna, risultano 2.117 detenuti, di cui 41 sono donne, a fronte di una capienza regolamentare pari a complessivi 2.616 posti (di cui 284, allo stato, non disponibili a vario titolo), rilevandosi una percentuale di affollamento pari al 90,78 per cento, che non denota affatto una situazione di sovraffollamento.

Ciò precisato, in linea generale, il DAP, proprio al riguardo, oltre che continuare l'attività di riqualificazione del patrimonio edilizio concesso in uso governativo, è da anni impegnato in un programma finalizzato all'aumento del numero dei posti regolamentari mediante il recupero di quanto già disponibile e l'edificazione di nuovi corpi di fabbrica in complessi esistenti, ovvero realizzando nuovi padiglioni detentivi in comprensori già sedi penitenziarie. In particolare si riferisce degli interventi la cui ultimazione è verosimilmente prevista in un arco temporale non superiore al quinquennio, non considerando, invece, quelli di grande impatto, anche economico, per la cui realizzazione si prevede un orizzonte temporale decisamente superiore: nuovo istituto di Nola (1.200 posti); nuovo istituto di Pordenone in località San Vito al Tagliamento (300 posti); ristrutturazione, con ampliamento, della casa reclusione Brescia Verziano (nuovo padiglione da 400 posti).

Per quanto attiene alla realizzazione di nuovi padiglioni, si evidenzia che sono in corso di completamento le attività di collaudo tecnico-amministrativo, a cura del competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del nuovo padiglione da 92 posti destinato al regime 41-*bis* presso la casa circondariale di Cagliari e il padiglione da 200 posti della casa di reclusione di Sulmona. Sempre a cura del Ministero delle infrastrutture, è prevista, inoltre, la ripresa dei lavori di realizzazione del nuovo padiglione in costruzione presso la casa di reclusione Milano "Opera" per aggiuntivi 400 posti. Entro il 2024, dovrebbe essere ultimato il nuovo padiglione da 400 posti in costruzione presso la casa circondariale nuovo complesso di Roma Rebibbia. Inoltre, allorché riappaltati i relativi lavori, entro il 2025 dovrebbero essere ultimati il nuovo padiglione da 200 posti dell'istituto di Bologna e il nuovo istituto di Forlì da 250 posti. È, altresì, in fase di ultimazione la progettazione definitiva del nuovo padiglione da 200 posti previsto presso la casa di reclusione Milano "Bollate". Ancora, tra gli interventi in corso per l'attivazione di nuovi posti detentivi che consentiranno di mitigare l'attuale condizione di sovraffollamento, si evidenzia l'intervento in corso presso l'ex istituto penale per minorenni di Lecce Monteroni, sempre a cura del Ministero delle infrastrutture, ove è prevista la realizzazione di una sezione a custodia attenuata della casa circondariale di Lecce. Il primo lotto dei lavori è stato recentemente ultimato ed è attualmente in corso la progettazione dei lavori relativi al secondo lotto.

Nell'ambito, poi, dei fondi complementari al PNRR, è stata inoltre prevista la realizzazione di 8 nuovi padiglioni da 80 posti (casa di reclusione di Vigevano, e case circondariali di Rovigo, Perugia, Viterbo, Civitavecchia, Santa Maria Capua Vetere, Ferrara e Reggio Calabria Arghillà), definiti d'ispirazione fortemente trattamentale, da realizzare "intraoemia" (ovvero in aree già nella disponibilità dell'amministrazione), con il duplice obiettivo di ampliare la ricettività del sistema penitenziario nazionale e favorire una permanenza più dignitosa nei luoghi di detenzione. Lo schema prototipale adottato per tali padiglioni, prima attuazione del modello cui saranno conformate le future progettazioni, è stato sviluppato sulla base e in funzione

delle linee guida elaborate dalla commissione per l'architettura penitenziaria, contenute nel documento "Il carcere della Costituzione". La titolarità dei procedimenti relativi alla realizzazione di tali opere è stata assegnata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il relativo stato d'avanzamento è sostanzialmente in linea con le scadenze intermedie (*milestone*) e finali (*target*) previste dal cronoprogramma. La realizzazione di tali 8 padiglioni dovrà essere necessariamente ultimata entro l'anno 2026 e produrrà, complessivamente, ulteriori 640 posti detentivi.

Il completamento dell'anzidetto piano di interventi, potrà consentire di contrastare con maggiore adeguatezza ed efficacia la problematica relativa alla condizione di sovraffollamento che affligge il sistema penitenziario, nonché assicurare una maggiore disponibilità di spazi utili per il superamento dell'ulteriore criticità legata alla carenza di superfici e ambienti utili per le attività trattamentali.

Con riferimento al piano avviato per l'individuazione, il recupero e la rifunzionalizzazione all'uso detentivo di caserme militari dismesse, si evidenzia che, delle tre progettualità avviate, l'unica cui si è potuto dare ulteriore seguito e sviluppo è quella relativa all'ex caserma "Barbetti", ripresa in consegna da parte del DAP per essere riconvertita a istituto da circa 400 posti.

Con riferimento all'eventuale modifica normativa che renda obbligatorio l'esame autoptico in tutti i casi di decesso occorso in carcere, va osservato che l'attuale disciplina assegna il potere discrezionale all'autorità giudiziaria in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto. È infatti previsto che l'esame autoptico sia disposto in caso di sospetto di reato (art. 116 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale), con ciò richiedendosi non solo una preliminare valutazione degli elementi fattuali già emersi, ma altresì, all'esito dell'ispezione cadaverica esterna cui provvede un medico legale. Solo l'assenza di elementi di sospetto, tale in seguito alle attività di cui sopra, porta l'autorità giudiziaria procedente a non disporre l'esame autoptico. Non emerge, pertanto, l'esigenza di intervento normativo sul punto.

Nei casi indicati, peraltro, le relazioni informative stilate, rispettivamente dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Oristano e di Sassari, ben chiariscono la dinamica degli eventi posti al loro vaglio, sì che non si evidenzia alcun anomalo utilizzo della facoltà di disporre o no l'esame autoptico. Emerge infatti come nel contesto di tutti gli elementi analizzati dagli inquirenti, e considerando le peculiari modalità e condizioni di tempo e luogo in cui sono avvenuti i decessi dei due detenuti, nessun elemento abbia consentito anche di ipotizzare un fatto di omicidio, anziché un evento suicidario; ciò giustifica la scelta di non eseguire approfondimenti istruttori che si palesavano, secondo apprezzamento *ex ante* in concreto, del tutto infruttuosi, quindi superflui.

In particolare, quanto al decesso occorso nel carcere di Oristano, si legge: "In relazione al decesso di D.C.S. (...) con particolare riferimento alla scelta di non procedere all'esame autoptico della salma, si riassumono tutti gli elementi emersi dall'attività investigativa svolta, già richiamati nella relativa richiesta di archiviazione accolta dal Giudice per le indagini preliminari in sede in data 03/07/2023. D.C.S., al momento del suo decesso, si trovava in transito presso la Casa di Reclusione di Oristano-Massama con partenza programmata per il 13.10.2022, a seguito del trasferimento dal Carcere di Rebibbia, per presenziare ad un'udienza. Lo stesso veniva trovato morto impiccato nella sua cella il 12.10.2022 intorno alle 14,50. In particolare, come risulta dall'annotazione fornita dalla polizia penitenziaria (annotazione questa totalmente confermata dalla successiva attività investigativa svolta dalla Squadra Mobile della Questura di Oristano), il D.C. è stato rinvenuto morto alle 14.50 circa dall'Ass. Capo G.A., che svolgeva servizio presso la sezione detentiva in cui si trovava la vittima. L'Assistente, affacciandosi dentro la cella ove lo stesso si trovava recluso da solo, aveva scorto il corpo penzolare appeso, con un cappio al collo, alle sbarre della finestra. (...) Veniva quindi sigillata la cella, realizzati i rilievi fotografici all'interno della stessa, fatto l'inventario degli oggetti ivi contenuti e disposto il sequestro del cappio (la parte slacciata dal collo del detenuto durante le operazioni di soccorso e quella ancora legata alle sbarre della finestra), del lenzuolo presente sul letto del detenuto e di una lama artigianale ottenuta da un rasoio BIC, presumibilmente utilizzata per tagliare il lenzuolo. Come relazionato con annotazione di p.g. dall'Isp. P.A. che aveva proceduto al sopralluogo (e come confermato dalla visione delle foto trasmesse a corredo della cnr), il letto della cella ove era detenuto D.C., al momento del ritrovamento del cadavere, era rifatto. Solo una volta che si era proceduto a disfarlo, si era potuto riscontrare come dal lenzuolo ivi presente mancasse una striscia di tessuto. Dalla visione delle foto emerge che nel lembo asportato e usato come cappio era impresso un disegno che coincide con quello presente nel lenzuolo posto sul letto, circostanza che porta a ritenere univocamente che lo strumento utilizzato per l'impiccagione sia stato reperito all'interno della stessa cella in cui l'uomo si trovava. L'agente ha altresì evidenziato come nella cella sia stato rinvenuto un taglierino artigianale (anch'esso opportunamente fotografato), presumibilmente adoperato per tagliare il lenzuolo, e che questo sia stato ricavato dalle lamette usa e getta tipo "bic", per prassi lasciate a disposizione dei detenuti (asportando la relativa lama per poi fissarla - sciogliendo la plastica posta intorno - sul manico). Alle 17.48 un altro medico in servizio nella casa circondariale, il dott. F.T., aveva esaminato il cadavere evidenziando l'assenza sul corpo di segni di maleficio, di ecchimosi, ferite o contusioni, rilevando unicamente la presenza di una lesione in corrispondenza del collo - visibile anche dalle fotografie compatibile con il decesso per impiccamento. Sentito a sommarie informazioni aveva escluso categoricamente la presenza di elementi che potessero far sorgere dubbi sulle cause del decesso e, in particolare, su una causa diversa dal suicidio. Il 14 ottobre il medico legale Beatrice Bene aveva effettuato la visita necroscopica sul cadavere, disposto il sigillo sulla bara e dato il nulla osta al trasferimento. Come già affermato. D.C. era stato di recente tradotto al carcere di Massama

(il 4.10.2022) affinché prendesse parte all'udienza del 6 ottobre. Per tutto il tempo della sua permanenza nell'istituto penitenziario, era stato collocato nelle camere dell'isolamento precauzionale ed era, pertanto, sempre stato in cella da solo, nonostante si fossero avvicinati vari detenuti nelle celle limitrofe e, salvo la visita della ex compagna e della figlia e il colloquio telefonico con le stesse avvenuto il 1° ottobre, aveva avuto contatti diretti unicamente con i sanitari in servizio e con gli agenti di Polizia penitenziaria. Si era, pertanto, proceduto a sentire a sommarie informazioni tutti i soggetti che avevano avuto contatti con lui negli ultimi giorni di vita. Si evidenzia come tutti i soggetti interpellati, che ricoprivano ruoli e status differenti (guardie penitenziarie, sanitari e, financo, detenuti) hanno fornito una versione dei fatti perfettamente coerente e concorde fra loro, versione questa a sua volta coincidente con quanto emerso dall'analisi della documentazione acquisita, a partire dalle annotazioni di p.g e dalla certificazione medica. (...) Pertanto, alla luce di un'attenta ricostruzione di quanto accaduto è stato possibile escludere, fin dal l'immediatezza dei fatti, che il decesso del detenuto potesse essere opera di terzi e per tale ragione non si è ritenuto opportuno procedere allo svolgimento di un esame autoptico, dovuto ex art. 116 disp. att., unicamente qualora sorga 'un sospetto di reato', cosa che, appunto, nella specie mai si era palesata. Infatti, una valutazione globale degli elementi acquisiti - dunque non limitata alle sole risultanze mediche ma che tenga conto del complesso dei numerosi e convergenti elementi acquisiti - non lasciava spazio a plausibili ricostruzioni alternative della vicenda. Infatti, a fronte di questo univoco compendio, non appariva seriamente prospettabile un'ipotesi ricostruttiva alternativa, ipotesi questa che implicherebbe necessariamente un concorso dei sanitari intervenuti nell'immediatezza dei fatti e successivamente per redigere le certificazioni (per 'coprire' le inevitabili tracce del reato), degli agenti di polizia penitenziaria intervenuti (in primis G. che aveva le chiavi della cella e mai aveva avuto precedenti contatti con il deceduto) e persino del detenuto Cabula nell'azione delittuosa o, quantomeno, nella copertura della stessa. Contro l'ipotizzabilità di questa ricostruzione alternativa - che vede un'aggressione in danno di D.C. e una successiva simulazione dell'impiccamento volontario - oltre la sua inverosimiglianza (perché, come già evidenziato, dovrebbe vedere coinvolti un numero nutrito di soggetti facenti parte di gruppi eterogenei che mai prima della settimana precedente avevano avuto a che fare con il detenuto) ostano, altresì, tutte le circostanze emerse: S.d.C. era solo in transito nella casa circondariale di Massama e dunque era sostanzialmente sconosciuto a tutti i soggetti presenti il giorno. Appare, pertanto, assai remota l'ipotesi che taluno possa aver sviluppato in un così ristretto arco temporale un astio così forte nei suoi confronti da fargli architettare un omicidio, oltretutto, con la complicità di tutti i soggetti presenti l'esame esterno del cadavere aveva escluso la presenza di segni compatibili con tali accadimenti (esclusi anche segni di punture e/o contenimento per consentire magari l'inoculazione di sostanza narcotizzante); il detenuto in quel momento si trovava solo dentro una cella perfettamente chiusa a chiave, chiave che si trovava nella esclusiva disponibilità della polizia penitenziaria (in quel momento specifico dell'Ass. G. in servizio al piano). Appare del tutto inverosimile, pertanto, anche l'ipotesi che un

soggetto esterno si sia introdotto furtivamente in infermeria e poi all'interno della cella per realizzare il proposito omicidario, inscenando poi il suicidio del detenuto (ciò sia in ragione del rigido sistema di controllo, sia perché il suo ingresso nella cella avrebbe provocato rumori che quantomeno C. avrebbe dovuto percepire, come infatti aveva sentito un rumore sicuramente più lieve come quello della chiusura del blindo); inoltre, durante il successivo sopralluogo presso la cella, veniva accertato che dal lenzuolo del suo letto mancavano pezzi di tessuto, nonché, la presenza nei pressi del letto di una lama artigianale tipo rasoio, circostanza che depone inequivocabilmente per il fatto che la corda rudimentale utilizzata per l'impiccagione fosse stata ricavata proprio ritagliando - e successivamente annodando - la biancheria da letto, dotazione già presente nella cella e quindi a esclusiva disposizione del D.C.. Tale dato è certamente incompatibile con un intervento di uno o più soggetti che avrebbero dovuto, in un arco temporale brevissimo coincidente con la brevissima assenza del G., recarsi dentro la cella, stordire o uccidere D.C. senza lasciargli alcuna traccia, e poi operare indisturbati tagliando il lenzuolo, annodandolo per realizzare il cappio, per ricavarci un legaccio rudimentale. Conseguentemente, a fronte dell'univoco quadro emerso, alcuna circostanza emersa è parsa in grado di insinuare un serio dubbio sulla natura dell'evento, così da rendere opportuno un accertamento autoptico sulla salma. Infine, non sono stati neppure riscontrati profili di colpa a carico dei soggetti che avevano la custodia del detenuto (circostanza che, anche se sussistente, non avrebbe comunque certo comportato la necessità di accertamenti medico legali sulla salma). Infatti, le indagini non hanno ravvisato alcuna responsabilità in capo ai sanitari che avevano qualificato Stefano come soggetto non a rischio, peraltro in conformità con il trattamento avviato nel carcere di Rebibbia, che infatti all'atto del trasferimento non aveva indicato particolari cautele per la custodia del detenuto. Né possono essere ravvisati profili di colpa, per omessa vigilanza, in capo all'agente G., posto che, in assenza di specifiche prescrizioni inerenti alla custodia, l'attività di monitoraggio dei detenuti svolta dalle guardie penitenziarie non può ovviamente concretarsi in una sorveglianza continua e visiva di ognuno di essi. Conseguentemente veniva chiesta da questo Ufficio l'archiviazione del procedimento, richiesta accolta dal G.I.P. con decreto in data 3.7.2023. Per dovere di precisione si comunica che poche settimane dopo Marina dal Corso, sorella di Stefano, depositava istanza di riapertura delle indagini, in cui venivano prospettati ulteriori elementi non comunicati in precedenza dalla nominata all'A.G. benché alla stessa già noti e non prospettati né in fase di opposizione alla richiesta di archiviazione, né nella successiva relativa udienza disposta dal GIP. Al fine di vagliare l'attendibilità degli stessi, in ogni caso, si decideva di riaprire le indagini che sono attualmente ancora in corso".

In relazione al decesso del sig. E.M. emerge che: "A seguito del decesso del detenuto E.M. (...) e segnalato tempestivamente al Pubblico Ministero di turno, il fascicolo è stato iscritto a mod. 45 (n.--/23/45) perché dalle prime informazioni si era prospettata una dinamica suicidiaria. In ogni caso, sono stati effettuati accertamenti sul locale e sulle videocamere di sorveglianza da cui non sono emersi elementi che facciano ritenere un diverso

accadimento. Il Pubblico Ministero ha disposto nella mattinata del 18.9 il trasferimento della salma alla SC Medicina legale, conferendo in data 20.9.2023 apposito incarico ex art. 116 disp. att. c.p.p. al C.T. dott.ssa (...) perché procedesse ad ispezione esterna e, se ritenuto indispensabile, ad esame autoptico per accertare la causa della morte e i mezzi che l'avevano prodotta. Il C.T. ha ritenuto il giorno 21.9.2023 di effettuare un più completo esame autoptico. Non ha ancora depositato la relazione scritta, ma ha anticipato al Pubblico Ministero che la causa della morte è da attribuire ad 'asfissia meccanica da impiccamento'. Ha comunque riferito informalmente al Pubblico Ministero che non vi sono sul corpo segni che possano far sorgere il sospetto di una diversa dinamica. Il Pubblico Ministero ha già dato il nulla osta per il seppellimento. Una volta depositata la relazione, salvo che in maniera del tutto imprevedibile dovessero emergere altri elementi, procederà all'archiviazione. Quanto sopra, trattandosi tra l'altro di attività effettuata in un fascicolo iscritto a mod. 45, non è da considerare come coperta dal segreto investigativo e, comunque, può essere comunicata senza alcun vincolo in sede di interrogazione parlamentare".

Il Ministro della giustizia

NORDIO

(4 dicembre 2023)

MALPEZZI, D'ELIA, FURLAN, GIACOBBE, LA MARCA, MANCA, MARTELLA, NICITA, RANDO, ROJC, SENSI, VALENTE, VERDUCCI. - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

a breve dovrebbe essere emanato il bando del concorso ordinario per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica;

da quanto si apprende da notizie di stampa il Ministero ha inviato alle organizzazioni sindacali la bozza del bando in cui si prevede che saranno 587 i posti messi a concorso in tutte le regioni tranne il Molise e la Basilicata e che si potrà fare domanda per un'unica regione;

tale notizia ha generato grandi preoccupazioni tra le centinaia di dirigenti scolastici fuori sede che erano stati assunti con il concorso del 2017, svolto su base nazionale, e che per questo erano stati mandati in servizio fuori dalla propria sede di residenza. Tuttavia, nella bozza di bando sono messi a concorso tanti posti anche nelle sedi dove i dirigenti scolastici auspicavano di fare rientro;

si segnala, infatti, che nella tabella allegata alla bozza del bando si prevede l'assegnazione di posti anche in quelle regioni del centro e sud Italia, dove è molto difficile rientrare con la mobilità e dove il dimensionamen-

to previsto dalla legge di bilancio per il 2023 renderà praticamente impossibile il ricongiungimento familiare, che non solo è più che legittimo come esigenza personale di ogni lavoratore, ma diventa una condizione essenziale per svolgere con ancora più efficacia la propria professione;

per la Campania, per esempio, si mettono a bando 34 posti, quando circa 200 dirigenti continuano a lavorare fuori sede e, a giugno, non hanno potuto presentare istanza di mobilità in ingresso in Regione per mancanza di posti autorizzati;

per il Lazio, che perderà circa 55 autonomie in seguito al dimensionamento, saranno autorizzati 50 posti a bando, mentre vi sono ancora numerosi dirigenti fuori sede che non sono stati autorizzati alla mobilità di rientro nella propria regione di residenza;

l'articolo 4, comma 5, del decreto ministeriale 27 agosto 2015, n. 635, attuativo dell'articolo 1, comma 92, della legge n. 107 del 2015, stabilisce che "i destinatari di incarico a tempo indeterminato a seguito della procedura di cui al presente decreto, sono obbligati a permanere nella regione assegnata per almeno un triennio";

l'articolo 15, comma 5, del decreto del direttore generale 23 novembre 2017, n. 1259, prevede che "i dirigenti scolastici assunti a seguito della procedura concorsuale definita dal presente bando sono tenuti alla permanenza in servizio nella regione di iniziale assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente";

occorre evidenziare, che il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 ha reso disponibili esclusivamente per le operazioni di mobilità interregionale dell'anno scolastico 2023/2024, "il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione", purché non derivino situazioni di esubero di personale per il triennio relativo agli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, e senza richiesta di assenso, né dell'Ufficio scolastico di provenienza, né di quello di destinazione, nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in sede contrattuale;

con tale previsione il legislatore aveva ritenuto di consentire il rientro dei dirigenti fuori sede;

come è noto, inoltre, l'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'art. 1, comma 343, della legge n. 234 del 2021, ha disposto che: "Per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografi-

che caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 979. Le predette istituzioni scolastiche sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici titolari di incarico presso altre istituzioni scolastiche autonome. Alle istituzioni scolastiche autonome di cui al primo periodo non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi; con decreto del direttore generale o del dirigente non generale titolare dell'ufficio scolastico regionale competente, il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche”;

in sede di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 alla disposizione citata sono stati aggiunti i seguenti periodi: “Le istituzioni scolastiche che hanno parametri numerici uguali o superiori a quelli previsti nel primo periodo sono disponibili per le operazioni di mobilità regionali e interregionali e per il conferimento di ulteriori incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per i direttori dei servizi generali e amministrativi. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. Non devono altresì derivare situazioni di esubero di personale con riferimento ai posti di direttore dei servizi generali e amministrativi”;

pertanto, le istituzioni scolastiche dimensionate ai sensi dell'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020 sono rientrate nel computo delle sedi disponibili per la mobilità interregionale, alle suddette condizioni. Tuttavia, nonostante tali previsioni, il numero dei dirigenti fuorisede nelle Regioni del centro sud è ancora consistente e con la previsione prevista nella bozza del bando del prossimo concorso ordinario rischiano di non poter più rientrare nella propria regione;

vanno evidenziati due provvedimenti che, invece, impattano negativamente sulla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici: la pubblicazione del nuovo regolamento che ripristina il reclutamento regionale della dirigenza e la modifica approvata in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 198 del 2022 (legge n. 14 del 2023), che consente ai candidati esclusi dalla procedura del concorso nazionale, che abbiano in atto un contenzioso con l'amministrazione di sostenere una prova di ammissione ad un corso-concorso riservato e di essere ricollocati nella graduatoria di merito nazionale in coda ai 166 vincitori ancora da assumere;

si tratta di provvedimenti che, allungando la validità della graduatoria nazionale o prevedendo graduatorie regionali ad esito delle procedure concorsuali ordinarie, individueranno altri aventi titolo alla nomina a dirigente scolastico, determinando un ulteriore ostacolo al rientro dei dirigenti scolastici nella loro regione di residenza,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda attuare per consentire ai dirigenti scolastici fuorisede vincitori del concorso 2017 di tornare nella propria regione di residenza.

(4-00788)

(23 ottobre 2023)

RISPOSTA. - Si rappresenta, preliminarmente, che la bozza del bando riguardante il concorso ordinario per titoli ed esami per il reclutamento dei dirigenti scolastici nei ruoli regionali è stato predisposto tenendo in considerazione il fabbisogno organico nell'intero triennio di riferimento, così come previsto dall'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dal regolamento recante la disciplina delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica (decreto ministeriale n. 194 del 2022). In particolare, quest'ultimo specifica che sono messi a concorso i posti da dirigente scolastico presso le istituzioni scolastiche statali che risultino vacanti e disponibili alla data di indizione del concorso e i posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili, nel triennio di riferimento, per collocamento a riposo per limiti di età, tenuto ulteriormente conto della percentuale media di cessazione dal servizio per altri motivi. Dai posti così determinati sono detratti quelli ancora necessari all'assorbimento della graduatoria di merito del concorso 2011 in Campania ed i posti accantonati per giudizi pendenti quantificati dagli uffici scolastici regionali.

Tanto premesso, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 ottobre 2023, il Ministero dell'istruzione e del merito è stato autorizzato a bandire, pertanto, le procedure di reclutamento per dirigenti scolastici per un totale di 979 posti, da ripartire tra la procedura di reclutamento ordinaria per titoli ed esami e la procedura di reclutamento riservata in base alle percentuali previste dalla legge. Come da previsione di legge, sono stati quindi destinati alla procedura ordinaria 587 posti in totale, pari al 60 per cento del contingente autorizzato.

Con riferimento all'impatto che le richiamate procedure di reclutamento, ordinaria e riservata, genererebbero sulle legittime aspettative dei dirigenti scolastici fuori sede assunti con il concorso del 2017 di far rientro nelle proprie regioni di residenza, si rappresenta che la bozza del bando del concorso ordinario contiene un'espressa previsione normativa secondo la quale il contingente complessivo è ripartito a livello regionale, fatti salvi gli esiti dell'annuale mobilità interregionale ordinaria, prevista dal contratto collettivo nazionale relativo al personale dirigente scolastico dell'area istruzione e ricerca e l'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali.

Per quanto riguarda, invece, la procedura riservata per dirigenti scolastici, si evidenzia che quest'ultima proroga, di fatto, la graduatoria nazionale del bando di concorso del 2017, pertanto, i vincitori potranno sce-

gliere le sedi a livello nazionale e non regionale, manifestando le proprie preferenze dopo gli esiti della mobilità che, quindi, anche con riferimento alla procedura riservata, è fatta salva. Nondimeno, come evidenziato anche nell'interrogazione, si ricorda che, proprio nell'ottica di favorire la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, nelle more della definizione di una nuova disciplina in sede contrattuale e in deroga a quella già prevista nella medesima sede, grazie ad uno specifico intervento normativo in sede di conversione del decreto-legge n. 44 del 2023, detto "decreto PA", per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2023/2024, si è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione. Ciò senza che, ferme restando la necessità di evitare l'esubero di personale per il triennio relativo agli anni scolastici 2023/2024, 2024/ 2025 e 2025/2026, fosse richiesto l'assenso degli uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell'ufficio scolastico della regione richiesta nei casi di esubero o per effetto della necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali di immissione in ruolo nella regione medesima. L'intervento descritto ha inteso dunque introdurre una misura straordinaria che ha consentito di agevolare gli aspiranti ad ottenere la mobilità interregionale e la possibilità di far rientro nelle regioni di residenza.

Con riferimento agli esiti della mobilità dei dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2023/2024, grazie allo specifico intervento normativa richiamato, i posti disponibili per la mobilità nelle regioni del Centro-Sud che avevano disponibilità e che risultano storicamente maggiormente richieste sono stati utilizzati fino alla loro completa saturazione.

Il Ministro dell'istruzione e del merito

VALDITARA

(4 dicembre 2023)

PIRRO, FLORIDIA Barbara, CROATTI, LICHERI Ettore Antonio, MARTON. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

il Corpo di Polizia penitenziaria garantisce la sicurezza e le condizioni di legalità all'interno degli istituti penitenziari, espleta il servizio di traduzione e piantonamento dei detenuti e concorre all'ordine e la sicurezza pubblica e al pubblico soccorso. Inoltre, ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, gli viene affidata la partecipazione al trattamento rieducativo dei condannati, conferendogli così una specificità che lo contraddistingue e differenzia dalle altre forze di polizia ad ordinamento civile e militare;

i circa 41.000 uomini e donne della Polizia penitenziaria svolgono i loro compiti istituzionali nei 206 istituti penitenziari per adulti, 19 per mi-

norì e nelle strutture e servizi connessi con impegno, dedizione, abnegazione e spirito di servizio;

considerato che:

il problema principale delle carceri italiane è il sovraffollamento. A marzo 2019, su 46.904 posti disponibili negli istituti di pena, erano presenti 60.512 detenuti, ossia 13.608 in più rispetto alla capienza regolamentare, con un sovraffollamento del 129 per cento (come si legge sul sito della Polizia penitenziaria). Questo porta al tragico fenomeno dei suicidi dei detenuti, una media di 4-5 al mese, senza contare quelli sventati dagli agenti in servizio, almeno 25 ogni uno messo in atto;

anche nella Polizia penitenziaria il fenomeno dei suicidi fa registrare percentuali preoccupanti. Se nella società civile risultano 0,06 suicidi ogni mille abitanti, si sale a 0,13 suicidi ogni mille poliziotti penitenziari, mediamente si suicidano 7 agenti penitenziari ogni anno (sempre dallo stesso sito);

si aggiunge la carenza di personale di polizia e altri ruoli dell'amministrazione penitenziaria. La Polizia penitenziaria ha subito un taglio lineare del personale da 45.000 a 41.000 unità, ciò nondimeno il personale attualmente in servizio è inferiore di 5.000 unità anche rispetto al nuovo organico previsto (36.000 su 41.000). Non viene garantito nemmeno il *turn-over* del personale che va in pensione;

considerato infine che:

la situazione nella casa circondariale di Torino "Lorusso Cutugno" rispecchia perfettamente quella nazionale (carenza cronica di personale, disagio degli operatori di polizia, turni massacranti, sovraffollamento); in particolare da alcuni giorni il personale di Polizia penitenziaria sta vivendo momenti di grande difficoltà a causa di un detenuto con problemi psichiatrici che sta creando numerosi problemi alla sicurezza interna della struttura;

il detenuto, di 26 anni, pugile professionista, che tra l'altro ha ucciso un compagno di cella a calci e pugni, è violento e pericoloso, ha incendiato e distrutto la propria cella e la sezione del 41-*bis*, oltre a diverse strutture e arredi della casa circondariale. Per essere contenuto e reso inoffensivo deve essere affrontato, non senza rischi per la propria incolumità, da più agenti e sedato tramite ausilio del personale del 118;

secondo il Sindacato Polizia penitenziaria la situazione è diventata insostenibile. Gli agenti non dovrebbero gestire detenuti con problemi psichiatrici, che andrebbero bensì trasferiti e curati nelle REMS (residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza), dove è presente personale formato per tali situazioni;

il SAPPE richiede l'applicazione dell'articolo 14-bis dell'ordinamento penitenziario che prevede restrizioni adatte a contenere soggetti violenti e pericolosi, inoltre evidenzia la carenza di strumenti idonei a permettere interventi incisivi che garantiscano l'incolumità degli operatori (*taser*, guanti e corpetti anti taglio, maggiore addestramento),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione;

se intenda intervenire per verificare le problematiche descritte ed eventualmente valutare l'istituzione di un tavolo operativo al fine di trovare soluzioni coinvolgendo anche il SAPPE.

(4-00600)

(27 luglio 2023)

RISPOSTA. - L'amministrazione è ben consapevole delle, invero annose, difficoltà in cui versa l'amministrazione penitenziaria, e delle difficoltà che quotidianamente gli appartenenti alla Polizia penitenziaria, i civili ed anche i volontari, devono affrontare, operando in condizioni affatto semplici, di organici carenti e criticità strutturali. A loro, pertanto, va ribadito il ringraziamento ed il plauso. Naturalmente, come più volte evidenziato, l'obiettivo perseguito è di migliorare sempre più la situazione, pur nelle difficoltà economiche contingenti e, sempre, in ossequio agli inderogabili vincoli di bilancio, così invertendo il *trend* delle assunzioni, migliorando la vivibilità delle carceri, non solo luoghi di detenzione ma, altresì, di lavoro, implementando i presidi di sicurezza passivi ed attivi, mediante miglior equipaggiamento, migliorando l'efficacia ed effettività dell'attività trattamentale e dell'assistenza sanitaria, generale ed in favore delle categorie fragili.

Ciò premesso, per quanto concerne l'evento critico citato, questo è riferibile al detenuto B.F., che, a seguito di trasferimento, ha fatto ingresso presso la casa circondariale di Torino il 24 giugno 2023 poiché sede dotata di ATSM (articolazione per la tutela della salute mentale) oltre che per motivi di sicurezza e opportunità penitenziaria. All'atto dell'ingresso, è stato allocato presso la sezione ATSM e sottoposto ad alto livello di attenzione. In data 8 luglio, il detenuto ha iniziato a mostrarsi agitato, urlando e dichiarando di voler andare in ospedale perché non si sentiva bene; al diniego del medico, il ristretto, che si rifiutava di assumere la terapia prescritta, ha appiccato il fuoco alla coperta, rendendo inagibile la camera di pernottamento; sottoposto a visita l'indomani, il detenuto ha appiccato nuovamente il fuoco al materasso e lo ha alimentato con materiale plastico, determinando l'evacuazione dell'intera sezione detentiva. Condotta in ospedale al fine di verificare le condizioni generali di salute, il ristretto ha fatto rientro in istituto il giorno dopo, non accettando il ricovero per l'impossibilità di fumare.

In quella stessa data, avendo danneggiato la camera di pernottamento occupata in precedenza, è stato spostato presso la sezione ATSM 41-*bis* del padiglione A (che consta di sole due camere), continuando a porre in essere comportamenti violenti verso le cose e verso il personale di Polizia penitenziaria e quello sanitario. In particolare, il 19 luglio, durante la visita con il medico di turno, non soddisfatto della terapia assunta, il detenuto gli si è scagliato contro, colpendolo con un pugno al volto e distruggendo *monitor* e scrivania della rotonda. Il 21 luglio, inoltre, ha danneggiato la camera, rompendo il vetro blindato del vano televisore; dal varco creatosi, è riuscito a recarsi all'esterno della camera di pernottamento, distruggendo il *computer* in uso al personale del reparto, le tubazioni della colonna centrale e appiccando un incendio all'interno dei corridoi della sezione. Il 24 luglio, al rientro dai passeggi, con uno scatto repentino si è portato all'interno dell'infermeria e, dopo un lungo colloquio con il coordinatore del padiglione, si è scagliato contro quest'ultimo e contro altro personale ivi presente, il quale riportava cinque giorni di prognosi. Il 3 agosto, ha aggredito, altresì, il coordinatore del reparto, il quale, inviato in ospedale, veniva dimesso con cinque giorni di prognosi. Per tali ragioni, in data 4 agosto 2023, è stato richiesto l'immediato trasferimento per gravi motivi di ordine e sicurezza.

La relazione dello specialista psichiatra del 27 luglio 2023, riporta: "in condivisione con l'équipe specialistica dell'A.T.S.M, con i medici dell'istituto e con gli specialisti del DEA dell'ospedale Molinette, si ritiene che il problema comportamentale del detenuto è privo di connotazioni cliniche psicopatologiche maggiori e vada pertanto gestito su base custodiale e non sanitaria, non essendovi indicazioni per interventi sanitari di tipo coatto, poiché il paziente è lucido e verbalizza consapevolmente il suo craving verso i farmaci di tipo voluttuario". Ritenendo, dunque, che non vi fossero i presupposti per l'applicazione dell'art. 111, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e, quindi, per l'assegnazione a un istituto o sezione speciale per infermi e minorati psichici, l'autorità giudiziaria competente, rigettando l'istanza presentata dal difensore del detenuto volta a ottenere la sostituzione della misura cautelare con altra misura, ha confermato la custodia cautelare in carcere ed espresso nulla osta all'eventuale diversa allocazione del detenuto in un istituto più vicino alla residenza dei genitori. Il 7 agosto 2023, la preposta Direzione generale ha disposto l'assegnazione e il trasferimento del detenuto, per motivi di ordine e sicurezza, alla casa circondariale di Napoli Secondigliano, dove il detenuto ha fatto ingresso il 9 agosto.

In relazione alle osservazioni avanzate dall'organizzazione sindacale SAPPE, si evidenzia che l'assegnazione presso le REMS (residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza) di soggetti imputati, condannati o internati è disposta dall'autorità giudiziaria competente nei casi espressamente disciplinati dalla legge (artt. 148, 206, 212, comma 2, del codice penale, eccetera). Con la legge n. 81 del 2014 recante "Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari", viene stabilito, all'art. 1, che il giudice dispone nei confronti dell'infermo di mente l'applicazione

di una misura di sicurezza, anche in via provvisoria, diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e custodia, cioè la REMS, salvo quando sono acquisiti elementi dai quali risulta che ogni misura diversa non è idonea ad assicurare cure adeguate a far fronte alla sua pericolosità sociale. Inoltre, viene istituito l'obbligo, per il giudice, di motivare, punto per punto, la scelta di applicare una misura di sicurezza detentiva all'interno della REMS, considerata come *extrema ratio* rispetto alla possibilità di una gestione del paziente reo all'interno dei servizi del dipartimento di salute mentale del territorio. All'evidenza, la *ratio* della legge è l'adozione di misure di sicurezza non detentive per favorire percorsi riabilitativi e terapeutici che riducano l'opzione custodiale a una soluzione estrema e, comunque, motivata da parte della magistratura, in modo da realizzare il mandato terapeutico-riabilitativo delle REMS che sono strutture gestite dal servizio sanitario delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e sono concepite con una funzione terapeutico-riabilitativa pura per gli autori di reato con malattia psichiatrica.

Ciò precisato, si evidenzia il detenuto autore dei fatti esposti è stato sottoposto alla misura di sicurezza detentiva provvisoria del ricovero in REMS dal 24 febbraio al 14 settembre 2022, data in cui la Corte di appello, sezione prima penale, ha sostituito tale misura di sicurezza con la libertà vigilata con prescrizioni, con conseguente dimissione dalla REMS. In data 1° dicembre 2022, la Corte di appello di Roma, sezione prima penale, ha applicato al soggetto la misura di sicurezza personale dell'assegnazione a una casa di cura e custodia in luogo della libertà vigilata ed il DAP ha individuato la REMS di Subiaco o, in alternativa, altre REMS della Regione Lazio ad avvenuta scarcerazione, purché la misura di sicurezza in REMS all'atto della scarcerazione sia ancora eseguibile. Nel caso di specie, inoltre, la proposta di attivazione della procedura volta all'applicazione del regime di sorveglianza particolare *ex art. 14-bis* dell'ordinamento penitenziario non è stata avanzata dalla direzione dell'istituto, trattandosi di soggetto complesso che necessita di essere seguito dal punto di vista sia sanitario che trattamentale. Di fatto, l'attuale assegnazione del detenuto in sede più prossima alla residenza dei familiari è volta a coniugare le esigenze sanitarie con quelle penitenziarie.

Ciò riferito, trattando della precipua situazione del carcere torinese, alla data del 22 agosto 2023, presso la casa circondariale di Torino "Lorusso e Cutugno" risultavano presenti 1.413 detenuti, rispetto a una capienza regolamentare pari a complessivi 1.118 posti, di cui 22 non disponibili, allo stato, a vario titolo, rilevandosi un indice percentuale medio di affollamento pari al 130,66 per cento; ciò nonostante, non si registrano violazioni dei parametri minimi stabiliti dalla CEDU, atteso che 870 detenuti risultano avere a disposizione uno spazio minimo di vivibilità compreso tra i 3 e i 4 metri quadri, mentre i restanti 543 soggetti risultano allocati in spazi superiori ai 4 metri quadri. Dal 1° gennaio al 3 agosto 2023 (data dell'ultima rilevazione comunicata), la competente Direzione generale dei detenuti e del trattamento non ha adottato provvedimenti deflattivi relativi all'istituto torinese, né

relativamente ai detenuti di media sicurezza né ai detenuti AS3 e collaboratori; tuttavia, dalla consultazione degli applicativi in uso, risulta che numerosi sono stati gli sfollamenti disposti dal locale provveditorato regionale.

A livello nazionale, invece, alla data suindicata, presso gli istituti del Paese si registrava la presenza effettiva, negli istituti, di 57.508 detenuti, rispetto a una capienza regolamentare pari a 51.194 posti, di cui 3.816 non disponibili, allo stato, a vario titolo, rilevandosi un indice percentuale medio di affollamento pari al 121,93 per cento.

Ciò precisato, il DAP, per fronteggiare il fenomeno del sovraffollamento, oltre che continuare l'attività di riqualificazione del patrimonio edilizio concesso in uso governativo, è da anni impegnato in un programma finalizzato all'aumento del numero dei posti regolamentari mediante il recupero di quanto già disponibile e l'edificazione di nuovi corpi di fabbrica in complessi esistenti, ovvero realizzando nuovi padiglioni detentivi in comprensori già sedi penitenziarie. In particolare si riferisce degli interventi la cui ultimazione è verosimilmente prevista in un arco temporale non superiore al quinquennio, non considerando, invece, quelli di grande impatto, anche economico, per la cui realizzazione si prevede un orizzonte temporale decisamente superiore: nuovo istituto di Nola (1.200 posti); nuovo istituto di Pordenone in località San Vito al Tagliamento (300 posti), ristrutturazione, con ampliamento, della casa reclusione Brescia Verziano (nuovo padiglione da 400 posti).

Per quanto attiene alla realizzazione di nuovi padiglioni, si evidenzia che sono in corso di completamento le attività di collaudo tecnico-amministrativo, a cura del competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del nuovo padiglione da 92 posti destinato al regime 41-*bis* presso la casa circondariale di Cagliari e il padiglione da 200 posti della casa di reclusione di Sulmona. Sempre a cura del Ministero delle infrastrutture, è prevista, inoltre, la ripresa dei lavori di realizzazione del nuovo padiglione in costruzione presso la casa di reclusione Milano "Opera" per aggiuntivi 400 posti. Entro il 2024, dovrebbe essere ultimato il nuovo padiglione da 400 posti in costruzione presso la casa circondariale nuovo complesso di Roma Rebibbia. Inoltre, allorché riappaltati i relativi lavori, entro il 2025 dovrebbero essere ultimati il nuovo padiglione da 200 posti dell'istituto di Bologna e il nuovo istituto di Forlì da 250 posti. È, altresì, in fase di ultimazione la progettazione definitiva del nuovo padiglione da 200 posti previsto presso la casa di reclusione Milano "Bollate". Ancora, tra gli interventi in corso per l'attivazione di nuovi posti detentivi che consentiranno di mitigare l'attuale condizione di sovraffollamento, si evidenzia l'intervento in corso presso l'ex istituto penale per minorenni di Lecce Monteroni, sempre a cura del Ministero delle infrastrutture, ove è prevista la realizzazione di una sezione a custodia attenuata della casa circondariale di Lecce. Il primo lotto dei lavori è stato recentemente ultimato ed è attualmente in corso la progettazione dei lavori relativi al secondo lotto.

Nell'ambito, poi, dei fondi complementari al PNRR, è stata inoltre prevista la realizzazione di 8 nuovi padiglioni da 80 posti (casa di reclusione di Vigevano, e case circondariali di Rovigo, Perugia, Viterbo, Civitavecchia, Santa Maria Capua Vetere, Ferrara e Reggio Calabria Arghillà), definiti d'ispirazione fortemente trattamentale, da realizzarsi "intramoenia" (ovvero in aree già nella disponibilità dell'amministrazione), con il duplice obiettivo di ampliare la ricettività del sistema penitenziario nazionale e favorire una permanenza più dignitosa nei luoghi di detenzione. Lo schema prototipale adottato per tali padiglioni, prima attuazione del modello cui saranno conformate le future progettazioni, è stato sviluppato sulla base e in funzione delle linee guida elaborate dalla commissione per l'architettura penitenziaria, contenute nel documento "Il carcere della Costituzione". La titolarità dei procedimenti relativi alla realizzazione di tali opere è stata assegnata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il relativo stato d'avanzamento è sostanzialmente in linea con le scadenze intermedie (*milestone*) e finali (*target*) previste dal cronoprogramma. La realizzazione di tali 8 padiglioni dovrà essere necessariamente ultimata entro l'anno 2026 e produrrà, complessivamente, ulteriori 640 posti detentivi.

Il completamento dell'anzidetto piano di interventi potrà consentire di contrastare con maggiore adeguatezza ed efficacia la problematica relativa alla condizione di sovraffollamento che affligge il sistema penitenziario, nonché assicurare una maggiore disponibilità di spazi utili per il superamento dell'ulteriore criticità legata alla carenza di superfici e ambienti utili per le attività trattamentali.

Con riferimento al piano avviato per l'individuazione, il recupero e la rifunzionalizzazione all'uso detentivo di caserme militari dismesse, si evidenzia che delle, tre progettualità avviate, l'unica cui si è potuto dare ulteriore seguito e sviluppo è quella relativa all'ex caserma "Barbetti", ripresa in consegna da parte del DAP per essere riconvertita a istituto da circa 400 posti.

Relativamente agli equipaggiamenti, si rappresenta che il DAP ha in corso diverse procedure relative all'acquisizione di equipaggiamenti per la difesa passiva, che in parte sono già state consegnati ai provveditorati regionali per la successiva distribuzione agli istituti penitenziari presenti sul territorio di rispettiva competenza. In particolare, le acquisizioni riguardano: 1) 2.000 *kit* di protezione passiva e da ordine pubblico (in fase di distribuzione da parte dei provveditorati); 2) 400 *kit* di protezione passiva e da ordine pubblico, in produzione; 3) 2.400 sfollagente (in fase di distribuzione da parte dei provveditorati); 4) 8.500 scudi rettangolari antisommossa (in fase di distribuzione da parte dei provveditorati); 5) 1.700 scudi rettangolari antisommossa, in produzione; 6) 4.000 caschi antisommossa (in fase di distribuzione da parte dei provveditorati); 7) 4.500 caschi antisommossa, in produzione; 8) 2.500 giubbotti antiproiettili e antitaglio esterno con piastre aggiuntive (di cui 1.500 in fase di distribuzione da parte dei provveditorati e gli altri 1.500 in produzione); 9) 1.500 giubbotti antiproiettile e antitaglio

sottogiacca (di cui 100 in fase di distribuzione da parte dei provveditorati e gli altri 800 in produzione); 10) 20.000 guanti antitaglio (la fornitura è in revisione).

Nello specifico, al provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, sono state già consegnate le seguenti dotazioni di reparto da distribuire tra gli istituti del territorio, a cui si aggiungeranno ulteriori quantitativi di lotti ancora in produzione fino a tutto il 2024, ovvero: 1) 305 scudi antisommossa; 2) 246 caschi antisommossa; 3) 100 giubbotti antiproiettile esterni; 4) 44 giubbotti antiproiettile sottogiacca; 5) 165 *kit* di protezione passiva e da ordine pubblico; 6) 165 sfollagente.

Quanto all'annosa tematica delle carenze di organico merita subito evidenziare come, allo stato, a fronte di un totale di 42.865 unità, come da ultimo incremento della dotazione di 1.000 unità del ruolo agenti assistenti di cui alla legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il 2023), il personale del Corpo di Polizia penitenziaria amministrato è pari a 36.627 unità. Si evidenzia, altresì, che, al fine di incrementare l'organico del personale di Polizia penitenziaria, è stato avviato il 181° corso di formazione per allievi agenti che comporterà l'immissione in ruolo di ulteriori 1.087 unità del ruolo maschile e 361 unità del ruolo femminile. Inoltre, nell'arco del quinquennio 2021-2025, è autorizzata, oltre al *turnover*, l'assunzione straordinaria di ulteriori complessive 2.804 unità.

Quanto sopra precisato, il nuovo decreto ministeriale 12 luglio 2023, recante "Ripartizione della dotazione organica del Corpo di polizia penitenziaria appartenente ai ruoli degli agenti-assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori", sostitutivo del precedente datato 2 ottobre 2017, ha consentito una redistribuzione del personale che investe un numero complessivo di 1.663 unità. In particolare, il provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta vede una dotazione organica pari a 4.013 unità, con un incremento di 6 unità appartenenti ai ruoli non direttivi, che verranno poi ripartite tra gli istituti penitenziari del distretto.

Ciò precisato, con riferimento alla precipua situazione del carcere di Torino Lorusso-Cotugno, a fronte di un organico previsto in 894 unità, ne risultano concretamente presenti 693, comprese le 28 unità distaccate in uscita ed 8 in entrata, ed inferiore, dunque, per 201 unità. Le carenze maggiori di unità di personale si rilevano nel ruolo dei funzionari (2 in meno), degli ispettori (76 in meno), dei sovrintendenti (102 in meno) e degli agenti assistenti (11 in meno). Quanto ai funzionari, all'esito della procedura concorsuale in essere relativa a 120 posti, si provvederà alla distribuzione delle risorse sul territorio nazionale, in ragione delle vacanze organiche previste. Inoltre, in data 18 aprile 2023, è stata avviata una ricognizione di disponibilità a rivestire l'incarico di comandante di reparto di istituti penitenziari di incarico superiore, di primo e secondo livello, tra i quali anche la casa cir-

condariale di Torino Lorusso e Cutugno; all'esito di tale procedura, è stata individuata la figura di un primo dirigente. Peraltro, con provvedimento del 3 agosto 2023, è stato conferito, per 3 anni, l'incarico di comandante di reparto della casa circondariale di Torino al primo dirigente di Polizia penitenziaria, dottoressa Sarah Brunetti.

Con riferimento alla carenza del ruolo degli ispettori, il 16 novembre 2023 si è concluso il VII corso per allievo viceispettore, e presso la casa circondariale di Torino si è avuto un incremento nel ruolo di 13 unità maschili e 2 femminili. Ancora, all'esito di un corso di formazione per 71 posti (61 uomini e 10 donne) rimasti disponibili dal VII corso ispettori si è previsto di assegnare alla casa circondariale di Torino un'unità maschile e 2 unità femminili. Inoltre, all'esito della procedura concorsuale per 411 posti il DAP terrà nella massima considerazione la situazione di relativa carenza di personale che connota il penitenziario di Torino, valutando l'assegnazione di un adeguato numero di unità del ruolo. Per quanto riguarda il ruolo dei sovrintendenti, si rappresenta che, in esito al concorso interno per complessivi 583 posti verranno assegnati al carcere torinese 11 unità maschili e 3 femminili, il tutto entro la fine del corrente anno, al termine del previsto corso di formazione. Quanto poi al ruolo agenti assistenti, si rappresenta che l'organico dell'istituto torinese è stato incrementato, nel mese di luglio 2023, di 8 unità maschili e 5 unità femminili, in occasione della mobilità ordinaria collegata alle assegnazioni degli agenti del 181° corso.

Quanto alla dirigenza penitenziaria, il carcere torinese, sede di 3 posti di funzione dirigenziale, è retta in maniera continuativa dall'8 maggio 2023 dalla dottoressa Elena Lombardi Vallauri (direttore degli istituti di Alessandria). La sede è stata inserita nella procedura relativa al conferimento di incarichi superiori, emanata con bando 25 luglio 2023, allo stato *in itinere*. La reggenza per il posto di funzione di vicedirettore, invece, è assicurata, per 2 giorni a settimana, dalla dottoressa Assuntina Di Rienzo (attuale direttore della casa di reclusione di Fossano). I due posti di funzione da vicedirettore sono stati messi a bando con interpello 15 giugno 2022, andato deserto, e riproposti nel bando 21 giugno 2023, ancora *in itinere*. Infine, all'esito del recente concorso per 57 consiglieri penitenziari per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria di livello non generale, presso la casa circondariale di Torino è stato assegnato uno dei due posti da vice direttore al neo dirigente penitenziario, dottoressa Renata Naso.

Per quanto concerne il comparto funzioni centrali, risulta che le unità presenti in sede sono 42, a fronte di un organico tabellare pari a complessive 50 unità, rilevandosi una percentuale di scopertura pari al 16 per cento, inferiore rispetto a quella media nazionale, pari, invece, al 19,54 per cento. In particolare, in relazione alla figura del funzionario giuridico-pedagogico, a fronte di una previsione organica di 18 unità, i presenti effettivi risultano essere 16, rilevandosi una percentuale di scopertura pari all'11,11 per cento, inferiore rispetto a quella nazionale, pari, invece, al 20,47 per cento. Per completezza, si evidenzia che è attualmente in corso di

svolgimento la procedura concorsuale per complessive 214 unità appartenenti al suddetto profilo professionale; all'esito, le successive assunzioni avverranno, presumibilmente, a gennaio 2024.

Con riferimento invece alla figura del funzionario contabile, a fronte delle 9 unità previste in organico, ne risultano assegnate e presenti 3. Al riguardo, merita evidenziare che l'amministrazione è stata autorizzata ad emanare una procedura concorsuale per complessivi 107 posti da funzionario contabile; si auspica pertanto che, all'esito, potranno essere parzialmente colmate le scoperture che interessano il suddetto profilo.

Il Ministro della giustizia

NORDIO

(4 dicembre 2023)

POTENTI, STEFANI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

martedì 6 giugno 2023 il quotidiano "Il Sole-24 ore" dava notizia della prossima entrata in vigore, al 30 giugno, di uno schema di regolamento predisposto dal Ministero della giustizia per "restituire sinteticità e chiarezza agli atti giudiziari" del settore civile;

limite alle pagine dell'atto, numero massimo di 10 parole chiave, caratteri di 12 punti quanto a dimensione e 1,5 interlinea, numero massimo di caratteri per tipologia dell'atto, deroghe su richiesta del difensore, in base alla particolare complessità del processo: questi sono i alcuni dei criteri limite previsti dal regolamento;

nello schema di relazione al provvedimento si sottolinea che la conseguenza del mancato rispetto dei limiti di dimensione e criteri di redazione non verranno, per divieto espresso, sanzionati con la nullità dell'atto, lasciando l'autorità giudiziaria libera di tenere conto delle violazioni, al momento della regolazione delle spese;

il provvedimento è stato immediatamente oggetto di critiche paritetiche da parte del Consiglio nazionale forense che lo definisce "attentato al diritto di difesa" e del Consiglio superiore della magistratura per l'eccessiva puntualità. Vi è quindi la comune richiesta di un differimento della sua entrata in vigore almeno al 1° gennaio 2024, considerati i tempi estremamente ridotti per la sua entrata in vigore,

si chiede di sapere:

se e quali determinazioni il Ministro in indirizzo intenda assumere rispetto alla richiesta della rappresentanza dell'avvocatura e dell'organo di autogoverno della magistratura in merito ad una proroga del regolamento;

se non appaia opportuno attenuare o elidere alcune delle misure previste ritenute di maggiore impatto sulla libertà di espressione del diritto di difesa.

(4-00504)

(7 giugno 2023)

RISPOSTA. - Deve essere evidenziato che la questione è stata determinata dalla recente modifica dell'art. 46 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile, apportata dal decreto legislativo n. 149 del 2022, attuativo della "riforma Cartabia" in materia civile, ed entrata in vigore in data 30 giugno 2023, la quale ha stabilito delle specifiche prescrizioni per la forma e la redazione degli atti giudiziari. L'art. 46 delle disposizioni attuative (in attuazione del quale è stato emesso il decreto ministeriale n. 110/2023, all'esito di un ampio confronto e in base a una determinazione congiunta con il consiglio nazionale forense) prevede che il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico degli atti giudiziari e dei criteri e limiti di redazione degli stessi può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese di lite.

Il giudice di pace di Verona, in data 29 settembre 2023, dopo avere riconosciuto la sussistenza dei requisiti per l'emissione di un decreto ingiuntivo, ha compensato le spese di lite in applicazione del criterio indicato dall'art. 46 che, come illustrato, consente al giudice di valutare il mancato rispetto delle tecniche redazionali degli atti giudiziari per la determinazione delle spese processuali. Siffatta statuizione, al di là di ogni valutazione sull'effettiva condivisibilità, valutazione che non spetta a questo dicastero, rientra nelle facoltà che il legislatore ha espressamente attribuito all'organo giurisdizionale, le quali sono insindacabili ai sensi dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 109 del 2006, per il quale "l'attività d'interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare". Tale principio trova un limite nell'abnormità del provvedimento, che non può essere fondatamente ravvisata nel caso di specie.

In ogni caso la questione tratteggiata nell'atto di sindacato ispettivo appare particolarmente delicata in considerazione delle ricadute applicative che essa può determinare e pertanto il Governo intende procedere a valutare l'opportunità di rimodulare il dato normativo attualmente vigente.

Il Ministro della giustizia

NORDIO

(4 dicembre 2023)

PUCCIARELLI. - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* -
Premesso che:

nelle prossime settimane sarà emanato il bando del nuovo concorso straordinario 2023 per la scuola secondaria e tra i vari argomenti che si stanno dibattendo sui *forum* di settore, si segnala un problema burocratico sorto già durante le prove orali del concorso scuola 2022;

i regolamenti per il tipo di concorso citato prevedono che, 24 ore prima della prova orale, i candidati debbano estrarre la traccia della prova sulla quale saranno esaminati il giorno dopo. Di conseguenza, il candidato dovrà raggiungere il capoluogo di regione, a proprie spese, due volte in 24 ore: la prima volta per presentarsi nella sede al fine di estrarre la traccia; la seconda volta l'indomani, sempre nella stessa sede, per sostenere la prova. Con l'inflazione attuale, tra autostrada e benzina, la spesa è considerevole, senza contare la perdita di tempo, con i candidati obbligati a fare la spola tra città di residenza e capoluogo di regione, sottraendo tempo all'ultimo ripasso;

già nel 2022 alcune Regioni hanno ovviato a questo problema, come ad esempio la Lombardia, che ha inviato per *e-mail* l'indicazione della traccia a coloro che non si fossero presentati il giorno dell'estrazione (l'estrazione l'ha effettuata direttamente la commissione concorsuale). Altre Regioni si sono comportate diversamente (ad esempio Emilia-Romagna e Lazio) e hanno permesso di delegare un soggetto terzo a presentarsi all'estrazione della prova. Le restanti regioni non avrebbero né inviato la traccia per *e-mail*, né concesso la possibilità di delega a terzi;

anche per ragioni di uniformità delle procedure sull'intero territorio nazionale, sarebbe auspicabile concedere a tutti coloro che non si presentassero fisicamente per l'estrazione, la possibilità di ricevere la traccia per *e-mail*, specie considerando quanto la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione sia ormai tra le priorità dell'azione amministrativa,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, in vista dei prossimi concorsi, intenda estendere a tutte le regioni il modello lombardo, basato sull'invio della traccia per la prova orale del concorso tramite *e-mail*, qualora il candidato non possa assicurare la presenza fisica il giorno dell'estrazione della stessa.

(4-00688)

(18 settembre 2023)

RISPOSTA. - Secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto ministeriale n. 205 del 2023, recante la disciplina della procedura concorsuale per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, su posto comune e di sostegno, nel corso della prova orale si svolge altresì un *test* didattico specifico, consistente in una lezione simulata.

Al riguardo, il bando di concorso relativo alla procedura concorsuale finalizzata alla copertura dei posti vacanti nell'anno scolastico 2023/2024, di imminente adozione, prevede già che la traccia da sviluppare per svolgere la lezione simulata, sia per i posti comuni sia per i posti di sostegno, sia estratta dal candidato 24 ore prima dell'orario programmato per la propria prova. Tuttavia, il medesimo bando avrà cura di precisare che, qualora il candidato non sia presente all'ora prevista per l'estrazione, la commissione procede all'estrazione della traccia e ne dà comunicazione allo stesso per mezzo di posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso. Pertanto, con tale disposizione si è inteso proprio ovviare all'eventualità che il candidato non possa assicurare la propria presenza il giorno indicato per l'estrazione della traccia.

Il Ministro dell'istruzione e del merito

VALDITARA

(4 dicembre 2023)

ROJC, D'ELIA, NICITA, FURLAN, CAMUSSO, FINA, RANDO, MANCA, GIACOBBE, BAZOLI, ZAMBITO, ZAMPA, MARTELLA.
- *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

nel comune di Terzo d'Aquileia (Udine), fin dal 1971, è attiva una scuola primaria a tempo pieno;

negli anni, la scuola a tempo pieno, assoluta novità per allora, ha trovato ampia diffusione e l'amministrazione comunale ha provveduto alla

realizzazione di un nuovo edificio scolastico, al fine di dotare il nuovo modello educativo di una sede idonea;

al fine di avere uno *standard* di sicurezza elevato per coloro che frequentano il plesso scolastico, il Comune ha presentato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una richiesta di contributo per la messa in sicurezza e adeguamento sismico dell'edificio;

la domanda è stata accolta ed è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2018 l'assegnazione di 3 milioni di euro;

in data 10 agosto 2018, il Comune chiedeva l'erogazione della prima parte del contributo per 600.000 euro, somma che è stata regolarmente trasferita;

il progetto di realizzazione della scuola è stato approvato, in via definitiva, il 12 dicembre 2019 e i lavori hanno preso avvio il 26 novembre 2020;

secondo stime dell'amministrazione comunale, la conclusione è prevista entro il mese di aprile 2023;

stando al decreto di assegnazione (art. 3, lett. *b*) la restante parte del finanziamento sarà trasferita “sulla base degli stati di avanzamento lavori o dalle spese maturate dall'ente (...) fino al 90% della spesa complessiva”;

risulta agli interroganti che, nonostante le difficoltà incontrate e gli sforzi profusi, il Comune di Terzo d'Aquileia non abbia ancora ricevuto alcuna somma, ad eccezione di quanto trasferito a titolo di anticipazione nel 2018;

per la realizzazione del manufatto, l'amministrazione comunale ha fatto fronte con somme proprie per un totale di 1.393.081 euro, documentate con fatture, e a breve dovrà provvedere ad ulteriori pagamenti per circa 700.000 euro;

si tratta di un vero e proprio salasso per le casse comunali, tanto che la situazione patrimoniale non consente più nemmeno l'attività istituzionale e la prestazione dei servizi a favore della cittadinanza;

per far fronte all'emergenza, il Comune ha richiesto alla Regione Friuli-Venezia Giulia l'erogazione, in unica soluzione, del “trasferimento per il funzionamento del bilancio”, manovra che potrebbe ridurre le difficoltà, ma non certo superarle,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda esposta e, poiché a causa dei prolungati ritardi di erogazione del

finanziamento assegnato, con apposito decreto, il Comune di Terzo d'Aquileia rischia di cadere in stato di dissesto, se non intenda urgentemente provvedere all'erogazione del rimanente importo spettante al Comune, secondo il citato decreto del 2018 e quali passi formali intenda espletare per evitare che un Comune virtuoso come quello di Terzo d'Aquileia, che ha avuto il merito, sin dagli anni '70, di concepire la realizzazione di una scuola primaria a tempo pieno, non debba soccombere a causa di responsabilità non proprie ma di ritardi ingiustificati nell'erogazione di finanziamenti statali già concessi.

(4-00307)

(14 marzo 2023)

RISPOSTA. - Con riferimento all'erogazione delle somme spettanti al Comune di Terzo di Aquileia per i lavori di messa in sicurezza e adeguamento antisismico dei plessi scolastici (relativi all'intervento per complessivi 3.000.000 euro a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016) si rappresenta quanto segue.

Il Comune ha avuto accesso alla fase della rendicontazione finanziaria soltanto a seguito della validazione, avvenuta in data 7 marzo 2023, del quadro tecnico-economico, inoltrato sulla piattaforma di monitoraggio e rendicontazione in data 27 gennaio 2023. A seguito della disposta apertura della piattaforma, in data 25 agosto, l'ente locale ha proceduto ad inoltrare una richiesta di liquidazione dell'importo di 1.079.252,36 euro. L'istruttoria della documentazione allegata a quest'ultima si è conclusa, in data 12 settembre, con la formulazione di alcuni rilievi e conseguenti richieste di integrazione. Si rappresenta che le citate integrazioni sono state realizzate all'apertura della finestra di rendicontazione che è avvenuta dal 20 al 27 novembre 2023.

Pertanto, si rende noto che la liquidazione delle spese compiutamente rendicontate è subordinata all'esito positivo dell'istruttoria della documentazione implementata nella piattaforma di monitoraggio e rendicontazione, così come previsto dai decreti autorizzativi e dalle linee guida relativi alla linea di finanziamento.

Il Ministro della giustizia
NORDIO

(4 dicembre 2023)